

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

LE MANI DI MARCO – ONLUS

C.F. 95140310137

Verbale di Assemblea Straordinaria del 26 Novembre 2025

L'anno 2025 il giorno 26 del mese di Novembre, alle ore 21,00 presso la sede sociale in Turate (Co) Piazza Volta n. 8 si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione LE MANI DI MARCO ONLUS convocata per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione nuovo testo di Statuto ai fini della iscrizione al Runt.
2. Varie ed eventuali

Assume la presidenza dell'Assemblea Straordinaria il Presidente dell'Associazione, Sig. Gualtiero Castelli il quale chiama a fungere da segretario la Sig.ra Fabiana Lombardo estensore del presente verbale.

Il Presidente constata preliminarmente che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante comunicazione iscritta inviata regolarmente a tutti i soci e membri del Consiglio Direttivo.

Essendo pertanto presenti personalmente tutti i soci dell'Associazione nelle persone dei Sigg.:

Gualtiero Castelli

Antonella Lombardo

Fabiana Lombardo

Carlo Piatti

nonché il Consiglio Direttivo al completo formato dagli stessi soci sopra indicati e dal Sig. Ennio Zaffaroni nella sua qualità di Tesoriere,

il Presidente dichiara che l'Assemblea Straordinaria deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale.

Il Presidente dell'Assemblea illustra i motivi che hanno spinto alla convocazione della presente Assemblea Straordinaria, chiamata a pronunciarsi sui punti all'ordine del giorno e specifica come sia assolutamente necessario procedere all'approvazione di un nuovo Statuto Sociale che possa, sia specificare in maniera approfondita e specifica le caratteristiche giuridiche qualificanti l'Associazione, sia recepire tutte le novità normative espresse e codificate dal Decreto Legislativo 03.07.2017, n. 117, il nuovo Codice del Terzo Settore, e ciò in particolar modo al fine di richiedere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore- Sezione Altri Enti del Terzo Settore - ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 e ss. del D.lgs. 117/2017.

Il Presidente dell'Assemblea dà poi lettura del nuovo Statuto dell'Associazione, che disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'Associazione. Lo Statuto (che si riporta in allegato al presente atto come Allegato "A"), dopo ampia e proficua discussione viene posto in votazione ed approvato all'unanimità, sia articolo per articolo, sia nella sua stesura generale.

Si ribadisce come l'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e così come espressamente indicate e specificate nell'art. 4 del nuovo Statuto Sociale.

Lo statuto associativo stabilisce in particolare che l'adesione all'Associazione è libera, che il funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e gratuite e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

Lo statuto stabilisce inoltre che le prestazioni dei soci sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute ed idoneamente documentate.

L'associazione, inoltre, potrà aderire ad altre associazioni di volontariato che, a livello provinciale e nazionale, perseguano gli stessi obiettivi.

L'Ente, ai sensi e per ogni effetto di legge, provvederà a registrare il presente atto ed il nuovo Statuto Sociale presso la competente Agenzia delle Entrate: in virtù di ciò, l'Assemblea conferisce, all'unanimità dei voti, espresso mandato al Presidente dell'Associazione per l'effettuazione di tale adempimento.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente scioglie l'Assemblea alle ore 21,45

Il presente atto è formato da due (2) pagine e viene letto, approvato e sottoscritto.

Turate 26 Novembre 2025

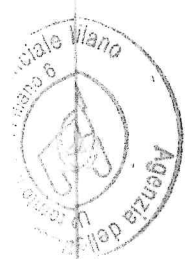
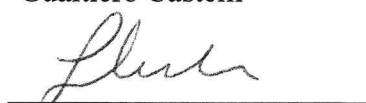
(Il Segretario)

Fabiana Lombardo



(Il Presidente)

Gualtiero Castelli



AGENZIA ENTRATE - DP II UT MILANO 6

Registrato in data 09/12/2025

Al n. 930 serie 3

Imposte assolate € 20000

(Euro) DUECENTO / 00



Firma su delega della Direttrice provinciale
Francesca CATOLA



ART. 1

(Costituzione)

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs, 117/2017 e del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "LE MANI DI MARCO ETS" (di seguito l'Associazione).

L'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" dovranno essere utilizzati nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

ART. 2

(Sede)

L'Associazione ha sede in Turate. La sede potrà essere trasferita all'interno del medesimo Comune con delibera dell'Organo di Amministrazione e senza necessità di modifica statutaria.

ART. 3

(Durata)

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 4

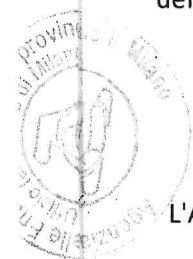
(Finalità e Attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per il raggiungimento delle predette finalità l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), c), d), i) q) e u) D.lgs. 117/2017.

In particolare l'Associazione potrà:

- creare comunità educative, promuovere iniziative di supporto residenziale e realtà lavorative volte a favorire l'integrazione e l'assistenza di minori in situazioni di svantaggio per stato di bisogno o disagio sociale e/o di ragazze madri in stato di bisogno o di disagio sociale e/o di persone affette da disabilità;
- assumere la gestione diretta o indiretta di strutture socio assistenziali;
- promuovere e organizzare iniziative e servizi di carattere sociale e assistenziale in favore delle persone svantaggiate di cui al presente articolo;
- sostenere, anche attraverso la concessione di erogazioni gratuite in denaro, le persone svantaggiate di cui al presente articolo e altri enti senza scopo di lucro che perseguono le medesime finalità dell'associazione;
- promuovere intese con enti italiani o stranieri, pubblici o privati, di assistenza al fine della collaborazione nelle medesime finalità.



L'Associazione, sulla base delle determinazioni assunte dall'Organo di amministrazione, potrà esercitare attività diverse che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 117/2017.

L'Associazione potrà esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'attività di raccolta fondi può essere anche svolta in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

ART. 5

(Ammissione degli associati)

Sono associati le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Per avere la qualifica di associati i membri devono condividere gli scopi dell'associazione, avere competenze provate in materia socio educativa.

Possono aderire alla Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro.

L'ammissione all' Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile ed è stabilita dall'assemblea.

Per persone od enti particolarmente meritevoli i requisiti di cui sopra o la quota sociale stessa può essere derogata a discrezione dell'Organo di Amministrazione.

ART. 6

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,



- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 16;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore; e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo competente.

ART. 7

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte della persona fisica/ estinzione dell'ente, per recesso, per decadenza e per esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'Organo amministrativo.

L'associato decade automaticamente per il mancato pagamento della quota sociale per due anni consecutivi.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dalla Associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto Segreto, e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 8

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli associati;
- Presidente;
- Organo di amministrazione;
- Organo di controllo, ove nominato

Ai componenti degli organi sociali, fatta eccezione per i componenti dell'Organo di controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9

(L'Assemblea)



Handwritten signature

L'assemblea è composta dagli associati della Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. I soci persone giuridiche partecipano all'Assemblea in persona del loro rappresentante legale o di un suo delegato.

L'assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'Organo amministrativo lo ritiene necessario. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga parzialmente o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

La convocazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede della Associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede della Associazione.

ART. 10

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività della Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove redatto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- deliberare sulla costituzione di patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del DLgs 117/2017;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 12

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria è convocata per le delibere riguardanti:

- a) la modifica statutaria;
- b) operazioni di fusione, scissione e trasformazione;
- c) costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare;
- d) scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

Le delibere riguardanti le lettere a), b), c) sono prese con la presenza di almeno tre/quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le delibere riguardanti lo scioglimento, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio sono prese con il voto favorevole di almeno tre/quarti degli associati.

ART. 13

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di amministrazione è composto da numero compreso da 2 (due) e 7 (sette) membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Dura in carica per tre esercizi e i suoi componenti possono essere rieletti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Qualora durante il mandato venissero a mancare, per qualsiasi causa, uno o più componenti dell'Organo di amministrazione, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte dell'Assemblea che dovrà essere convocata per provvedervi entro i sessanta giorni successivi. Il componente così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza dell'organo di amministrazione in carica al momento della sua nomina.



L'Organo di amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti in caso di impedimento dello stesso, con avviso spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno ventiquattrore prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della riunione. L'Organo di amministrazione è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano alla riunione tutti i componenti in carica e l'Organo di controllo.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le riunioni possono anche tenersi per audio conferenza, per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che di tale identificazione si dia atto nel verbale della seduta e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea..

In particolare:

- amministra l'Associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione degli associati e delibera in merito alla decadenza dei soci,
- delibera l'ammontare della quota associativa annuale ove prevista;
- delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- delibera l'istituzione e la soppressione di sedi operative, sezioni staccate, rappresentanze e uffici.

L'organo di amministrazione può eleggere un Vice Presidente che coadiuva il Presidente in caso di assenza o impedimento. L'Organo di amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti dell'organo di amministrazione è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 14

(Il Presidente)

Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria Amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente, o ad altro componente dell'organo di amministrazione entro i limiti di quelli ad esso conferiti.

ART. 15

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Tutti i componenti sono scelti tra gli iscritti al registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del c.c. non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'ufficio.

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;



- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Dlgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora se ne ravvisi la necessità o in caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017, l'Assemblea nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro. La Revisione legale può essere esercitata dall'Organo di Controllo.

ART. 16

(libri sociali)

La Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di controllo, e degli eventuali altri organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'Organo competente.

ART 17

(Risorse economiche)

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività da:

- quote sociali e/o contributi versati dai soci;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti e di istituzioni pubbliche e private;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- erogazioni liberali, lasciti testamentari, eredità e legati;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Dlgs 117/2017;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche, effettuate nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Dlgs 117/2017 e dei successivi decreti attuativi;
- ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie, compatibile con le disposizioni di legge e del presente statuto.

ART.18



(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuire, anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

ART.19

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

L'Organo di amministrazione documenta in bilancio il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Nel caso in cui vengano superati i limiti previsti dall'art. 14 comma 1 del Dlgs 117/2017, l'Associazione dovrà, altresì, predisporre e approvare il Bilancio Sociale redatto e pubblicato ai sensi del medesimo articolo.

ART. 20

(Volontari)

L'Associazione si avvale di volontari anche non soci che prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall'Organo di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Dlgs 117/2017 e ss.mm.ii.

ART. 21

(Devoluzione del patrimonio)



In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, è su indicazione dell'Assemblea e previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del Dlgs 117/2017, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

ART.22

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile

